

**MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA CASA DI CURA PRIVATA VILLA
ESTHER S.R.L.**

(ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. 231/2001)

INTRODUZIONE.....	5
Il decreto legislativo n.231/2001	5
PARTE GENERALE	6
Sezione I- Principi generali	6
Art. 1 - Definizioni	6
Art. 2 - Oggetto e struttura della Società.....	6
Art. 3 - Organizzazione interna della Società: rinvio.....	7
Art. 4 - Scopo e ambito di applicazione del Modello: condizioni e limiti della responsabilità della Società	7
Art. 5 - Struttura del Modello	8
Art. 6 - Soggetti obbligati.....	8
Art. 7- Principio generale di correttezza e Codice Etico.....	8
Art. 8 - Principi generali dei sistemi di prevenzione e controllo.....	9
Art. 9 - Organismo di Vigilanza.....	10
Art. 10 - Requisiti dei componenti l'Organismo di Vigilanza	10
Art. 11 - Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza	10
Art. 12 - Compenso e dotazione patrimoniale.....	11
Art. 13 - Riunioni	11
Art. 14 - Informativa resa all'OdV	12
Art. 15 - Informativa resa dall'OdV.....	12
Art. 16 - Riesame e aggiornamento del Modello	12
Sezione II - Sistema disciplinare	14
Art. 17 - Funzione del sistema disciplinare	14
Art. 18 - Comportamenti rilevanti.....	14
Art. 19 - Criteri di irrogazione delle sanzioni	15
Art. 20 - Sanzioni nei confronti dell'Amministratore	15
Art. 21 - Sanzioni nei confronti dei dirigenti apicali e degli altri soggetti apicali	15
Art. 22 - Sanzioni nei confronti dei dipendenti	16
Art. 23 - Sanzioni nei confronti dei terzi destinatari	16
Art. 24 - Ruolo dell'OdV in relazione ai procedimenti di irrogazione di sanzioni.....	17
Art. 25 - Procedimento di irrogazione di sanzioni nei confronti dell'Amministratore	17
Art. 26 - Procedimento nei confronti dei dirigenti apicali	18
Art. 27 - Procedimento nei confronti degli altri soggetti apicali.....	18
Art. 28 - Procedimento nei confronti dei dipendenti.....	19

Art. 29 - Procedimento nei confronti di terzi	19
PARTE SPECIALE.....	20
Sezione I - Struttura della Parte Speciale e Organizzazione interna della Società	20
Art. 30 - Struttura della Parte Speciale.....	20
Art. 31 - Organizzazione interna della Società	20
Sezione II - Reati-presupposto, valutazione dei rischi e rispettive misure di prevenzione	22
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.....	22
Art. 32 - Reati-presupposto di cui all'art. 24 del Decreto 231	22
Art. 33 - Valutazione dei rischi e misure di prevenzione.....	22
Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.....	24
Art. 34 - Reati-presupposto di cui all'art. 25 del Decreto 231	24
Art. 35 - Valutazione dei rischi e misure di prevenzione.....	24
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, delitti contro l'industria e il commercio ..	26
Art. 36 - Reati-presupposto di cui agli artt. 25-bis e 25-bis.1 del Decreto 23126	
Art. 37 - Valutazione dei rischi e misure di prevenzione.....	27
Reati societari.....	27
Art. 38 - Reati-presupposto di cui all'art. 25-ter del Decreto 231	27
Art. 39 - Valutazione dei rischi e misure di prevenzione.....	28
Reati tributari.....	29
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.....	31
Art. 42 - Reati-presupposto di cui all'art. 25-quater del Decreto 231.....	31
Art. 43 - Valutazione dei rischi e misure di prevenzione.....	31
Delitti contro la personalità individuale	32
Art. 44 - Reati-presupposto di cui all'art. 25-quinquies del Decreto 231	32
Art. 45 - Valutazione dei rischi e misure di prevenzione.....	32
Abusi di mercato	33
Art. 46 - Reati-presupposto di cui all'art. 25-sexies del Decreto 231	33
Art. 47 - Valutazione dei rischi e misure di prevenzione.....	33
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.....	33
Art. 48 - Reati-presupposto di cui all'art. 25-quater.1 del Decreto 231.....	33
Art. 49 - Valutazione dei rischi e misure di prevenzione.....	33
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.....	34

Art. 50 - Reati-presupposto di cui all'art. 25-septies del Decreto 231	34
Art. 51 - Valutazione dei rischi e misure di prevenzione.....	34
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	36
Art. 52 - Reati-presupposto di cui all'art. 25-octies del Decreto 231	36
Art. 53 - Valutazione dei rischi e misure di prevenzione.....	37
Reati ambientali.....	38
Art. 54 - Reati-presupposto di cui all'art. 25-undecies del Decreto 231	38
Art. 55 - Valutazione dei rischi e misure di prevenzione.....	38
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	39
Art. 56 - Reati-presupposto di cui all'art. 24-bis del Decreto 231	39
Art. 57 - Valutazione dei rischi e misure di prevenzione.....	40
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	41
Art. 58 - Reati presupposto di cui all'art. 25-duodecies del Decreto 231	41
Art. 59 - Valutazione dei rischi e misure di prevenzione.....	41
Tutela del diritto d'autore	42
Art. 60- Reati-presupposto di cui all'art. 25-novies del Decreto 231	42
Art. 61 - Valutazione dei rischi e misure di prevenzione.....	42
Delitti di criminalità organizzata.....	43
Art. 62 - Reati-presupposto di cui all'art. 24-ter del Decreto 231	43
Art. 63 - Valutazione dei rischi e misure di prevenzione.....	43
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	44
Art. 64 - Reati-presupposto di cui all'art. 25-decies del Decreto 231.....	44
Art. 65 - Valutazione dei rischi e misure di prevenzione.....	44
RAZZISMO E XENOFOBIA.....	44
Art. 66 - Reati-presupposto di cui all'art. 25-TERDECIES del Decreto 231.	44
Art. 67 - Valutazione dei rischi e misure di prevenzione.....	45
ALLEGATI	45

INTRODUZIONE

IL DECRETO LEGISLATIVO N.231/2001

Il d.lgs. 8 giugno 2001 n.231, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un sistema di responsabilità amministrativa a carico degli enti collettivi (società, persone giuridiche, enti collettivi non riconosciuti, associazioni, consorzi) per alcuni reati, tassativamente elencati (c.d. reati presupposto), ove commessi nel loro interesse o vantaggio:

- da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi (c.d. soggetti apicali);
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali, se la commissione del reato sia stata possibile dall’omissione di vigilanza di questi ultimi.

Il D.Lgs. n.231/2001 stabilisce che l’ente non risponde del reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, il c.d. Modello 231.

PARTE GENERALE

SEZIONE I- PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Modello Organizzativo si intendono per:
 - **AIOP:** Associazione Italiana Ospedalità Privata, alla quale aderisce la Società come di seguito definita;
 - **Società o Casa di Cura:** la CASA DI CURA PRIVATA VILLA ESTHER S.R.L., società a responsabilità limitata con sede legale in Bojano (CB), Via Gino Di Biase n.18, iscritta al Registro delle Imprese del Molise al n.01706190707;
 - **Decreto 231:** il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come successivamente modificato e integrato, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”;
 - **Organismo di Vigilanza o OdV:** l’Organismo di Vigilanza previsto dall’articolo 6 del Decreto 231;
 - **Amministratore:** l’organo amministrativo della Società, ossia l’Amministratore Unico;
 - **Sindaco:** l’organo di controllo della Società, vale a dire il sindaco unico ai sensi della legge n. 183/2011;
 - **Modello:** il presente modello organizzativo, adottato dall’Amministratore Unico in attuazione degli articoli 6 e 7 del Decreto 231;
 - **Statuto:** lo statuto della Società, nella versione di tempo in tempo aggiornata.

ART. 2 - OGGETTO E STRUTTURA DELLA SOCIETÀ

1. La Società ha per oggetto l’esercizio delle seguenti attività: casa di cura privata con ricovero ordinario e diurno nelle discipline mediche, chirurgiche e riabilitative (riabilitazione post acuzie e lungodegenza post acuzie); day service medico e chirurgico; poliambulatorio nelle discipline mediche, chirurgiche e riabilitative; laboratorio di analisi cliniche; servizio di radiodiagnostica; residenza sanitaria assistita (RSA); presidio e/o struttura di riabilitazione extra ospedaliera ex art.26 legge n.833/78; casa di riposo. Tutte le attività elencate potranno essere esercitate anche in associazione temporanea di impresa.

La Società può altresì compiere tutte le altre operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie, bancarie, attive e passive, ritenute necessarie, opportune e utili per il miglior raggiungimento dell’oggetto sociale, purché tali attività vengano svolte in misura non prevalente rispetto a quelle che costituiscono l’oggetto sociale e non nei confronti del pubblico; la società potrà accedere a finanziamenti pubblici e privati; contrarre prestiti e mutui, anche ipotecari; stipulare contratti di sovvenzione, anticipazione e conto corrente con facoltà di fido, nonché emettere, scontare, girare o far protestare assegni e cambiali; rilasciare garanzie reali a favore di terzi, nonché fidejussioni a favore di soci o di società appartenenti al gruppo.

La Società può infine procedere all’acquisto, alla vendita, alla locazione e all’affitto di beni mobili e immobili, aziende e rami di azienda, assumere interessenze e partecipazioni in altre

società, consorzi e imprese di qualunque natura, sia direttamente sia indirettamente in Italia e all'estero, nei limiti consentiti dalla legge e comunque non a scopo di collocamento.

2. La Società svolge le attività incluse nel proprio oggetto sociale, con un numero di dipendenti complessivamente pari a 69.
3. La gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatti salvi i poteri riservati dalla legge o dallo Statuto ai soci, è affidata all'Amministratore che è altresì dotato di poteri di rappresentanza generale della Società nei confronti dei terzi e in giudizio.
4. Il Sindaco unico vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e sul suo concreto funzionamento.
5. Le modalità di nomina degli organi sociali sono quelli disciplinati nello Statuto della Società.

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA SOCIETÀ: RINVIO

1. L'organizzazione interna della Casa di Cura è descritta nella Parte Speciale del Modello.

ART. 4 - SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO: CONDIZIONI E LIMITI DELLA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

1. Il presente Modello persegue lo scopo di adempiere a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del Decreto 231. Esso disciplina, pertanto, i presidi e le misure organizzative funzionali a prevenire il compimento, nell'interesse o a vantaggio della Società, dei reati, elencati tassativamente nel Decreto 231, da parte dei soggetti rientranti in una delle categorie di cui all'articolo 5 del Decreto 231, vale a dire, segnatamente, da parte delle persone fisiche che:
 - rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, nonché da parte delle persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società;
 - siano sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al punto che precede, se la commissione del reato è stata resa possibile dall'omissione di vigilanza.
2. Il Modello è stato redatto in conformità delle Linee Guida elaborate dall'AIOP nella versione di tempo in tempo aggiornata ed è costantemente allineato a queste Linee Guida.
3. La responsabilità della Società si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il reato. La Società può essere dichiarata responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata.
4. La Società è consapevole del fatto che solo l'adozione e l'efficace attuazione del Modello, nonché l'idoneità dello stesso a prevenire le tipologie di reato-presupposto individuate nel Decreto 231, così come pure la nomina e l'effettivo e corretto funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, possono avere effetti per essa scriminanti là dove un reato-presupposto sia integrato.
5. La Società è altresì consapevole del fatto che essa non risponde del compimento dei reati-presupposto quando:
 - a. volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento rilevanti in relazione a uno o più reati-presupposto; nonché quando, congiuntamente ricorrono le condizioni sotto indicate da b) ad e),

- b. l'Amministratore ha in effetti adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, il Modello e questo sia stato considerato in giudizio, in concreto, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - c. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il relativo aggiornamento è stato in effetti affidato all'OdV;
 - d. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
 - e. l'OdV ha adeguatamente assolto ai propri compiti di vigilanza.
6. A prescindere dalla sussistenza delle condizioni per una eventuale esenzione di responsabilità, è comunque disposta la confisca del profitto che la Società avesse tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

ART. 5 - STRUTTURA DEL MODELLO

1. Il Modello si articola come segue:
- Parte Generale, contenente disposizioni in materia di principi generali, Organismo di Vigilanza e sistema sanzionatorio;
 - Parte Speciale, recante previsioni dedicate ai presidi e alle misure concretamente adottati al fine di soddisfare lo scopo perseguito dal Modello.

ART. 6 - SOGGETTI OBBLIGATI

1. I soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni contenute nel Modello includono le seguenti categorie:
- (i) le persone che ricoprono una posizione apicale e, nello specifico, esercitano funzioni di amministrazione, direzione o rappresentanza ovvero hanno, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società;
 - (ii) le persone che, in forza di rapporti di subordinazione gerarchica rispetto a quelle di cui al punto (i), dipendono dal loro potere di direzione o controllo;
 - (iii) i collaboratori e i consulenti che – pur non essendo legati alla Società da rapporti del genere di cui al punto (ii) – si trovino ad avere conferiti incarichi professionali dai soggetti di cui al punto (i).
2. I soggetti di cui al comma 1 devono astenersi dal porre in essere comportamenti contrari ai doveri d'ufficio o alle norme imperative di legge e, qualora vengano a conoscenza di comportamenti di questo genere, devono darne notizia prontamente all'Organismo di Vigilanza.

ART. 7- PRINCIPIO GENERALE DI CORRETTEZZA E CODICE ETICO

1. La Società ha adottato e applica un principio generale di correttezza nonché specifici obblighi comportamentali contenuti nel Codice Etico al cui rispetto sono tenuti tutti coloro che, a vario titolo, operano per la Società (Amministratore e Sindaco unico, dipendenti, consulenti, collaboratori), allegato al presente Modello.
2. Conformemente al Codice Etico, la Società ispira la propria attività a principi di rispetto sostanziale e formale della vigente normativa disciplinante le attività che essa svolge, di regolarità nella gestione e di chiarezza nell'informazione.

3. Essa promuove la formazione etica dei propri dipendenti, stabilendo appositi canali informativi e progetti di formazione e aggiornamento al proprio interno. Essa cura altresì, all'atto dell'instaurazione di qualsiasi rapporto professionale con soggetti e consulenti esterni, che costoro ricevano adeguata informativa e conoscenza dell'impostazione etica seguita dalla Società.
4. La Società richiede inoltre ai propri dipendenti, nonché ai collaboratori e consulenti esterni, il rispetto continuo dell'impegno etico assunto, il quale elemento viene a tutti gli effetti considerato requisito indispensabile per la costituzione o il mantenimento di qualsiasi rapporto.
5. Si intendono parti integranti del Modello, oltre al principio etico di carattere generale espresso nei commi precedenti del presente articolo, tutti i principi e le norme dettagliati all'interno del Codice Etico della Società.

ART. 8 - PRINCIPI GENERALI DEI SISTEMI DI PREVENZIONE E CONTROLLO

1. Per controllare l'effettiva attuazione dei principi etici e del Codice Etico adottato e per garantire comportamenti informati alla massima liceità, trasparenza e correttezza, la Società prevede appositi sistemi di registrazione, autorizzazione e verifica dei processi decisionali e ne cura il corretto funzionamento e l'aggiornamento, quando necessario. In ogni caso, i sistemi di prevenzione e controllo nonché gli specifici processi decisionali adottati dalla Società sono strutturati in modo tale da non potere essere aggirati se non con l'uso volontario di mezzi fraudolenti.
2. La Società prevede altresì specifiche procedure di vigilanza al fine del controllo delle operazioni e dei rapporti direttamente o indirettamente riconducibili ai soggetti di cui al precedente art. 6. Il controllo si esplica nei limiti delle informazioni conosciute e ricevute dai soggetti medesimi e solamente sui rapporti e sulle operazioni compiute che abbiano un impatto sul rispetto dei principi etici e del Codice Etico adottato.
3. La Società assicura un'adeguata diffusione, una corretta conoscenza e una compiuta esplicazione delle prescrizioni normative e del Modello (compreso il Codice Etico) fra il personale, compreso quello direttivo, e i collaboratori, anche per il tramite di appositi corsi e seminari, differenziati in ragione dei soggetti cui è rivolta la formazione, delle aree in cui essi operano e delle mansioni loro assegnate, affinché tutti coloro che, a vario titolo, operano per la Società abbiano piena conoscenza degli obblighi per essi derivanti dall'effettiva applicazione del Modello (compreso il Codice Etico). Rientra nell'ambito delle responsabilità dell'Organismo di Vigilanza il controllo circa l'effettiva attuazione dei presidi appena indicati. Questi seminari e corsi di formazione potranno essere organizzati anche mediante l'utilizzo di strumenti di e-learning.
4. I soggetti di cui all'art. 6 assumono – all'atto dello stabilimento del rapporto di impiego o del conferimento dell'incarico o della consulenza – l'obbligo di denuncia, preventivo e a livello generale, delle aree e delle operazioni a rischio o particolarmente sensibili che potranno riguardare sé o i soggetti a sé collegati.
5. In ogni caso, l'adozione del Modello sarà comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento della definitiva formalizzazione dello stesso tramite apposita comunicazione; ogni soggetto (dipendente o dirigente) darà atto – con modalità consone – di averne preso opportuna visione e conoscenza.

ART. 9 - ORGANISMO DI VIGILANZA

1. L'Organismo di Vigilanza è nominato dall'Amministratore. Esso è incardinato nella figura di un componente esterno, che è in grado di esercitare i compiti e le funzioni di componente dell'OdV in linea con il principio di continuità di azione.
2. L'OdV vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, definisce tempi e modalità del suo aggiornamento, sanziona le irregolarità riscontrate e svolge gli ulteriori compiti meglio dettagliati nel prosieguo della presente Parte Generale del Modello.
3. Ai fini dell'assolvimento delle funzioni di cui al comma 1, l'Organismo di Vigilanza è dotato di poteri autonomi di iniziativa e controllo dell'attività amministrativa e gestionale della Società, come meglio dettagliati nel prosieguo della presente Parte Generale del Modello.

ART. 10 - REQUISITI DEI COMPONENTI L'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. La sussistenza dei requisiti di indipendenza e professionalità del soggetto appartenente all'Organismo di Vigilanza è autocertificata dal medesimo. L'autocertificazione è acquisita all'atto dell'attribuzione del ruolo di componente dell'OdV.
2. L'OdV mantiene la facoltà di farsi assistere, in relazione a uno o più dei compiti a esso attribuiti ai sensi del Modello, da professionisti esterni alla Società, dotati di specifica esperienza in materia legale, contabile o in altro settore tecnico nonché di un idoneo livello di indipendenza e libertà d'azione e di giudizio.
3. Il componente dell'OdV decade dalla carica ove violi i doveri su di lui incombenti in qualità di membro dell'Organismo di Vigilanza. In caso di decadenza, questi è sostituito dall'Amministratore, secondo le regole ordinarie di funzionamento di tale organo.

ART. 11 - COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare: (i) sull'effettività e sull'osservanza del Modello da parte dei soggetti obbligati indicati nell'art. 6 del presente Modello; (ii) sull'efficacia e adeguatezza del Modello, in relazione all'articolazione della Società e alla concreta capacità di prevenire la commissione dei reati presupposto di cui al Decreto 231; (iii) sull'opportunità di procedere a un aggiornamento del Modello al ricorrere delle condizioni rilevanti.
2. Ai fini di cui al comma 1 che precede, nel rispetto del principio secondo il quale all'OdV deve essere garantita la massima libertà di iniziativa al fine di incoraggiare il rispetto del Modello e, più in generale, della legalità, l'Organismo di Vigilanza è specificamente tenuto ad assolvere ai seguenti compiti:
 - a. controllare che la conoscenza del Modello e delle misure in esso previste o richiamate sia adeguatamente diffusa tra tutti i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 6 del presente Modello;
 - b. supervisionare i sistemi di prevenzione e controllo previsti dal Modello o in esso richiamati;
 - c. accertare l'effettiva e corretta applicazione del Modello, attraverso – a titolo esemplificativo e non esaustivo – l'analisi di un significativo campione di documenti attinenti alle aree a rischio di reato; l'audizione del personale e/o dei collaboratori rilevanti; il compimento di ricognizioni sulla mappatura dei processi sensibili

- rilevanti nell'attività della Società; l'effettuazione di verifiche periodiche mirate su specifiche operazioni o specifici atti;
- d. ogni volta che lo ritenga opportuno, richiedere informazioni a chiunque operi a qualsiasi titolo nella Società;
 - e. dare immediata notizia all'Amministratore dell'eventuale accertamento di violazioni che possano determinare la commissione di reati di cui alla Parte Speciale del Modello, affinché sia impedito il compito dell'azione o sia evitata la verifica dell'evento;
 - f. redigere e trasmettere all'Amministratore relazioni delle attività di verifica periodica effettuata su specifiche operazioni o specifici atti;
 - g. redigere e trasmettere all'Amministratore e all'Assemblea, con cadenza almeno annuale, una relazione circa l'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente;
 - h. redigere e conservare verbali delle proprie adunanze;
 - i. monitorare l'adeguatezza del sistema disciplinare di cui al presente Modello.
3. Qualora lo ritenga opportuno al fine del più regolare svolgimento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può: i) nominare un consulente esterno con l'incarico di coadiuvare l'OdV; ii) emanare dei protocolli operativi miranti a disciplinare in linea generale le proprie modalità di funzionamento e d'azione, anche in sede ispettiva, nonché le modalità di richiesta delle informazioni all'Amministratore, ai dipendenti e ai collaboratori della Società. Tali protocolli hanno, previa approvazione dell'Amministratore, valore vincolante per ogni dipendente o collaboratore.
 4. Al fine di consentire all'OdV di svolgere adeguatamente i compiti e le funzioni a esso attribuiti, sono messi a sua disposizione mezzi tecnici adeguati, compresa la creazione di un'apposita casella di posta elettronica, con accesso riservato in via esclusiva ai componenti dell'OdV.

ART. 12 - COMPENSO E DOTAZIONE PATRIMONIALE

1. Il componente dell'OdV può percepire un compenso deliberato dall'Amministratore.
2. La dotazione patrimoniale adeguata a consentire il corretto svolgimento dei compiti dell'OdV è assegnata in via previsionale all'inizio di ogni esercizio da parte dell'Amministratore. Ogni diminuzione degli stanziamenti a favore dell'Organismo di Vigilanza è portata a sua conoscenza. Qualora si dovesse rendere necessaria per consentire il corretto svolgimento dei compiti dell'OdV un'integrazione dei mezzi patrimoniali in dotazione, l'Amministratore vi provvede di propria iniziativa ovvero se interessato dal Presidente dell'OdV.
3. Le spese aventi carattere straordinario, eventualmente necessarie ed eccedenti la dotazione patrimoniale assegnata, potranno essere autorizzate all'Amministratore dietro richiesta motivata dell'Organismo di Vigilanza.

ART. 13 - RIUNIONI

1. L'Organismo di Vigilanza si riunisce con frequenza almeno quadrimestrale. Delle riunioni dell'OdV è redatto verbale, copia del quale viene trasmessa all'Amministratore. Alle riunioni può partecipare un professionista esterno alla Società esperto in materie legali inerenti alle tematiche oggetto del presente Modello.

ART. 14 - INFORMATIVA RESA ALL'ODV

1. L'Organismo assume informazioni direttamente, anche mediante ispezioni o richieste a dipendenti e collaboratori, anche esterni, della Società, con la periodicità che esso ritenga più adeguata per il corretto assolvimento delle proprie funzioni. Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dell'operatività aziendale, l'Organismo di Vigilanza informa preventivamente il responsabile dell'ufficio interessato dell'esigenza di chiedere la collaborazione del personale addetto a quel determinato ufficio; quando la richiesta di collaborazione riguarda i soggetti di vertice, l'OdV ne informa preventivamente l'Amministratore.
2. L'Organismo di Vigilanza può chiedere all'Amministratore, con motivazione, l'esibizione dei libri sociali o l'estrazione di copia dagli stessi, per fini di controllo su questioni o affari determinati.
3. L'Organismo di Vigilanza è tenuto al più stretto riserbo e segreto professionale relativamente alle informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento dell'incarico e agisce con il massimo grado di diligenza per evitare qualsiasi fuga di notizie o informazioni riservate. Le informazioni ricevute nell'esercizio delle funzioni dell'OdV sono adeguatamente protocollate e conservate a cura dello stesso Organismo di Vigilanza.
4. L'Amministratore può decidere di dotare l'OdV di una apposita casella di posta elettronica funzionale a consentire a chiunque operi per la Società di segnalare all'OdV stesso, nel rispetto del principio della massima riservatezza, possibili violazioni del Modello. È altresì facoltà dell'Amministratore far predisporre ulteriori o alternativi mezzi fisici (ad esempio cassetta postale per segnalazioni cartacee), con la medesima finalità.

ART. 15 - INFORMATIVA RESA DALL'ODV

1. L'OdV è tenuto a riferire, relativamente alla conduzione e all'esito delle verifiche effettuate in veste di OdV, direttamente all'Amministratore ogni volta che lo ritenga opportuno, se del caso anche mediante uno specifico rapporto sugli interventi di maggiore rilievo svolti o in corso di svolgimento nel quadrimestre di riferimento.
2. In ogni caso, l'OdV trasmette all'Amministratore relazioni dell'attività di verifica periodica effettuata su specifiche operazioni o specifici atti.
3. Con cadenza annuale, l'OdV dà notizia all'Amministratore dell'attività svolta, tramite apposita relazione riferita all'esercizio precedente, che viene anche presentata all'Assemblea.

ART. 16 - RIESAME E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

1. L'OdV, anche per il tramite dei professionisti di cui decida di avvalersi, effettua un riesame del Modello con periodicità almeno annuale e, se del caso, provvede alla modifica o integrazione del Modello all'esito del riesame. Al fine di effettuare un efficace riesame, l'OdV sente il personale o i collaboratori rilevanti per acquisire eventuali proposte operative inerenti l'applicazione del Modello.
2. Nel caso intervengano variazioni, anche di carattere normativo, che rendano necessario un aggiornamento del Modello, totale o parziale, l'OdV vi provvede entro un breve lasso

temporale, anche per il tramite dei professionisti di cui decida di avvalersi, a prescindere dall'avvenuto riesame.

3. Qualsiasi modifica del Modello è portata a conoscenza di tutti gli interessati in modo tempestivo e completo.

SEZIONE II - SISTEMA DISCIPLINARE

Art. 17 - Funzione del sistema disciplinare

1. In conformità dell'art. 6, comma 1, lett. e), del Decreto 231, ai sensi del quale la prova dell'avvenuta introduzione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello" costituisce uno degli elementi essenziali per l'esimente della responsabilità della Società, la Società ha definito e applica un sistema disciplinare che individua le sanzioni – commisurate alla violazione e con valore di deterrente – applicabili in caso di violazione delle procedure disciplinate o richiamate dal Modello da parte di componenti degli organi sociali, dirigenti, dipendenti e collaboratori.
2. Il sistema disciplinare della Società rispetta i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'art. 7 della l. n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dalla contrattualizzazione collettiva di settore e aziendale, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili (che risultano "tipizzate" in relazione al collegamento con specificati indebiti disciplinari) sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere. Le sanzioni irrogabili sono adottate e applicate nel rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali ed aziendali applicabili al rapporto di lavoro. In caso di violazioni commesse da parte dei dirigenti, l'assunzione dei provvedimenti ritenuti idonei tiene conto della specifica qualifica dirigenziale e, dunque, del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro con la Società.
3. Il sistema disciplinare è altresì funzionale a rendere maggiormente efficiente l'azione di controllo dell'Organismo di Vigilanza e a garantirne l'effettività.
4. L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto 231.
5. In particolare, la violazione dei principi generali e/o delle procedure disciplinate o richiamate dal Modello così come la violazione delle regole di comportamento imposte dal Codice etico, dal Sistema disciplinare e dalle procedure aziendali, ad opera di lavoratori dipendenti della Società, costituiranno inadempimento alle obbligazioni derivanti da rapporto di lavoro e illecito disciplinare.
6. Fermo restando il principio di collegamento tra i provvedimenti disciplinari irrogabili e le fattispecie in relazione alle quali gli stessi possono essere assunti, nell'irrogazione della sanzione disciplinare dovrà necessariamente essere rispettato il principio della proporzionalità tra infrazione e sanzione.
7. Le violazioni della normativa vigente, del Modello o del Codice etico commesse dagli altri soggetti con cui la Società entra in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari, sono sanzionate secondo i meccanismi contrattuali di volta in volta pattuiti o, in mancanza di essi, secondo le regole generali del codice civile.

Art. 18 - Comportamenti rilevanti

1. Ai fini del presente sistema disciplinare e nel rispetto della contrattazione collettiva applicabile alla Società, costituiscono violazione del Modello o delle misure e procedure in esso disciplinate o richiamate, tutte le condotte, commissive o omissive (anche colpose),

che siano idonee a ledere l'efficacia del Modello quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati-presupposto rilevanti ai fini del Decreto 231.

2. L'Ufficio del Personale valuta le sanzioni irrogabili nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze rilevanti, secondo un ordine crescente di gravità da valutarsi ad opera dell'OdV.

Art. 19 - Criteri di irrogazione delle sanzioni

1. In caso di accertamento delle violazioni previste dal Modello, le sanzioni verranno applicate nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello, nella contrattazione collettiva tempo per tempo vigente e nel codice disciplinare adottato in azienda. In ogni caso, l'individuazione e l'irrogazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare deve tenere conto dei principi di proporzionalità e adeguatezza delle stesse rispetto alla violazione contestata. Nello specifico, gli elementi da tenere in considerazione sono quelli di seguito elencati:
 - gravità della condotta o dell'evento che quest'ultima ha determinato;
 - tipologia di violazione compiuta;
 - circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta;
 - le modalità della condotta.

La sanzione è aggravata nei seguenti casi:

- commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
- concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- recidiva dell'autore della condotta.

Art. 20 - Sanzioni nei confronti dell'Amministratore

1. In caso di commissione da parte dell'Amministratore di una delle condotte rilevanti ai fini dell'irrogazione di una sanzione, le sanzioni applicabili sono le seguenti:
 - rimprovero scritto;
 - diffida al puntuale rispetto del Modello;
 - decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo qualora previsto, fino a un ammontare massimo del 60%;
 - revoca dell'incarico;

ferma restando la possibilità per la Società di agire per il maggior danno.

Art. 21 - Sanzioni nei confronti dei dirigenti apicali e degli altri soggetti apicali

1. In caso di commissione da parte di un dirigente apicale di una delle condotte rilevanti ai fini dell'irrogazione di una sanzione, le sanzioni applicabili sono le seguenti, tenuto conto anche della contrattazione collettiva tempo per tempo vigente e del codice disciplinare adottato in azienda:
 - rimprovero verbale;

- rimprovero scritto;
 - sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 gg;
 - licenziamento per giustificato motivo;
 - licenziamento per giusta causa.
2. In caso di commissione da parte di un altro soggetto apicale di una delle condotte rilevanti ai fini dell'irrogazione di una sanzione, le sanzioni applicabili sono quelle previste per l'Amministratore.

Art. 22 - Sanzioni nei confronti dei dipendenti

1. In caso di commissione da parte di un dipendente di una delle condotte rilevanti ai fini dell'irrogazione di una sanzione, le sanzioni applicabili sono le seguenti, tenuto conto anche della contrattazione collettiva tempo per tempo vigente:
- rimprovero verbale;
 - rimprovero scritto;
 - sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 gg;
 - licenziamento per giustificato motivo;
 - licenziamento per giusta causa.
2. Per i dirigenti non apicali, sono fatte salve le disposizioni applicabili previste dalle diverse previsioni rinvenibili nella contrattazione collettiva rilevante nel caso concreto.
3. Quando sia richiesto dalla natura della condotta posta in essere o dalla necessità di svolgere accertamenti ulteriori rispetto al mero riscontro della medesima, la Società – nel lasso temporale necessario per deliberare il provvedimento disciplinare definitivo – può disporre l'allontanamento temporaneo del dipendente dal servizio, per il periodo strettamente necessario.

Art. 23 - Sanzioni nei confronti dei terzi destinatari

1. In caso di commissione da parte di un terzo (consulente o collaboratore esterno) di una delle condotte rilevanti ai fini dell'irrogazione di una sanzione, le sanzioni applicabili sono le seguenti:
- diffida al puntuale rispetto del Modello pena l'applicazione della penale di seguito indicata ovvero la risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Società;
 - applicazione di una penale, convenzionalmente prevista tra il 10% ed il 30% del fatturato totale lordo annuo;
 - risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società.
2. Nell'ambito dei rapporti con i terzi, la Società inserisce nelle lettere d'incarico e negli accordi negoziali, apposite clausole volte a prevedere l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Sistema Disciplinare in caso di violazione del Modello.

Art. 24 - Ruolo dell'OdV in relazione ai procedimenti di irrogazione di sanzioni

1. Quando, nell'ambito delle verifiche condotte autonomamente dall'OdV nell'esercizio della sua attività di monitoraggio sull'applicazione del Modello ovvero sulla base di segnalazioni ricevute dall'OdV anche in forma anonima, l'OdV riscontra il pericolo di violazione del Modello, esso ha l'obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti e i controlli opportuni, avvalendosi di ogni mezzo e potere rientrando nella sua disponibilità ai sensi del presente Modello.
2. Dopo aver esaurientemente portato a termine l'attività di ricerca, verifica e controllo, l'OdV valuta, sulla base degli elementi in proprio possesso, se è stata realmente integrata un'ipotesi di violazione del Modello soggetta a sanzione e:
 - in caso positivo, procede quindi alla redazione di apposita relazione da trasmettere ai diversi organi competenti, a seconda del soggetto che è incorso nella violazione;
 - in caso negativo, segnala per iscritto l'accaduto all'Amministratore e al responsabile dell'Ufficio del Personale affinché questi soggetti svolgano eventuali valutazioni circa la rilevanza della condotta rispetto alla legge e ai regolamenti applicabili.
3. Qualora i soggetti di cui al comma 2 rilevino che la violazione del Modello riscontrata dall'OdV concreti anche una o più violazioni delle previsioni dei regolamenti aziendali e/o della contrattazione collettiva, all'esito del procedimento prescritto, possono irrogare anche sanzioni ulteriori o più gravi rispetto a quelle proposte dall'OdV, sempreché queste ulteriori sanzioni siano in concreto applicabili.

Art. 25 - Procedimento di irrogazione di sanzioni nei confronti dell'Amministratore

1. In caso di violazioni commesse ad opera dell'Amministratore, l'OdV trasmette all'Assemblea dei Soci una relazione contenente: (i) i dati identificativi dell'Amministratore; (ii) la descrizione della condotta contestata; (iii) l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate; (iv) gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione; (v) una proposta di applicazione della sanzione.
2. Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione, l'Amministratore convoca l'Assemblea dei Soci, da tenersi entro 30 giorni dalla ricezione della relazione, mediante una comunicazione di contestazione scritta, contenente: (i) l'indicazione della condotta contestata; (ii) le previsioni del Modello oggetto di violazione; (iii) l'indicazione della data dell'adunanza e della facoltà dell'interessato di formulare, anche in quella sede, eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che verbali. All'adunanza partecipa sia l'Amministratore sia l'OdV.
3. A seguito dell'audizione dell'interessato, l'Assemblea dei Soci assume provvedimenti in merito all'irrogazione della sanzione, determinandone l'entità. L'Assemblea dei Soci deve motivare l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV circa la sanzione da irrogare.
4. Il provvedimento di irrogazione della sanzione è comunicato in forma scritta all'interessato e all'OdV, entro dieci giorni dall'invio della contestazione.
5. L'Assemblea dei Soci verifica l'effettiva applicazione della sanzione irrogata.
6. Il procedimento di cui ai commi precedenti trova applicazione anche qualora sia riscontrata la violazione del Modello ad opera dell'organo di controllo monocratico.

Art. 26 - Procedimento nei confronti dei dirigenti apicali

1. Quando, nell'esercizio dell'attività di monitoraggio sull'applicazione del Modello da parte dell'OdV, questi riscontri una la violazione del Modello da parte di un dirigente apicale, la procedura di accertamento dell'illecito e di irrogazione della sanzione avviene nel rispetto delle disposizioni della contrattazione collettiva tempo per tempo vigente e del codice disciplinare adottato in azienda.
2. In particolare, l'OdV trasmette all'Amministratore e al responsabile dell'Ufficio del Personale una relazione contenente: (i) i dati identificativi del soggetto responsabile della violazione; (ii) la descrizione della condotta contestata; (iii) l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate; (iv) gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione; (v) una proposta di applicazione della sanzione.
3. Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, l'Amministratore, di concerto con il responsabile dell'Ufficio del Personale contesta al dirigente apicale, mediante una comunicazione di contestazione scritta, a firma congiunta dei predetti soggetti, contenente: (i) la puntuale indicazione della condotta constatata; (ii) le previsioni del Modello oggetto di violazione; (iii) l'indicazione della data dell'adunanza dell'OdV e della facoltà dell'interessato di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni scritte entro un termine non inferiore a 10 giorni dal ricevimento della comunicazione nonché di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui il dirigente apicale aderisce o conferisce mandato.
4. A seguito delle eventuali controdeduzioni del dirigente apicale interessato, i soggetti competenti si pronunciano in ordine alla determinazione e all'applicazione della sanzione, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.
5. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari non possono essere comminati prima che siano trascorsi 10 giorni dalla ricezione della contestazione da parte del dirigente apicale interessato.
6. Il responsabile dell'Ufficio del Personale cura l'effettiva applicazione della sanzione nel rispetto delle norme di legge e di regolamento nonché delle previsioni contenute nella contrattazione collettiva tempo per tempo vigente e nel codice disciplinare adottato in azienda.
7. L'OdV, al quale viene inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, verifica la sua applicazione.
8. Il dirigente, ferma restando la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria, può, nei venti giorni successivi alla ricezione del provvedimento, promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato, secondo le previsioni del CCNL, restando in tal caso la sanzione sospesa fino alla relativa pronuncia.

Art. 27 - Procedimento nei confronti degli altri soggetti apicali

Qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un altro soggetto apicale trovano applicazione, quanto al procedimento di contestazione e a quello di eventuale irrogazione della sanzione, le previsioni di cui all'articolo precedente nonché quelle contenute nella contrattazione collettiva tempo per tempo vigente e nel codice disciplinare adottato in azienda; in questo caso, le sanzioni sono individuate direttamente dell'Amministratore.

Art. 28 - Procedimento nei confronti dei dipendenti

Quando, nell'esercizio dell'attività di monitoraggio sull'applicazione del Modello da parte dell'OdV, questi riscontri una violazione del Modello da parte di un dipendente trovano applicazione, quanto al procedimento di contestazione e a quello di eventuale irrogazione della sanzione, le previsioni di cui all'articolo che precede, formulate con riguardo ai dirigenti apicali e agli altri soggetti apicali, compresa la facoltà per il dipendente, ferma restando la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria, anche di promuovere, nei venti giorni successivi la ricezione del provvedimento, la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato; qualora il dipendente si avvalga di questa facoltà, la sanzione resta sospesa fino alla relativa pronuncia.

Art. 29 - Procedimento nei confronti di terzi

1. Quando, nell'esercizio dell'attività di monitoraggio sull'applicazione del Modello da parte dell'OdV, questi riscontri una violazione del Modello da parte di un terzo (collaboratore o consulente), l'OdV trasmette all'Amministratore e alla persona responsabile del rapporto contrattuale una relazione contenente: (i) i dati identificativi del soggetto responsabile della violazione; (ii) la descrizione della condotta contestata; (iii) l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate; (iv) gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione; (v) una proposta di applicazione della sanzione opportuna rispetto al caso concreto.
2. Entro dieci giorni dalla ricezione della relazione, la persona responsabile del rapporto contrattuale rilevante formula una proposta in merito alla medesima relazione, motivando l'eventuale scostamento rispetto alla proposta di sanzione formulata dall'OdV.
3. Una volta definita la sanzione, la persona responsabile del rapporto contrattuale rilevante invia all'interessato una comunicazione scritta contenente l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione.
4. Il provvedimento di applicazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato a cura della persona responsabile del rapporto contrattuale rilevante, che provvede anche all'effettiva applicazione della sanzione, sotto il controllo dell'OdV.

PARTE SPECIALE

SEZIONE I - STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE E ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA SOCIETÀ

ART. 30 - STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE

1. La Parte Speciale del Modello descrive, nell'Allegato I, le condizioni al ricorrere delle quali ciascuno dei c.dd. reati-presupposto previsti dal Decreto 231 può ritenersi integrato, nonché le rispettive sanzioni. Queste sanzioni, pecuniarie e interdittive, sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, di questi reati-presupposto.
2. La Parte Speciale del Modello individua inoltre, per ciascun reato-presupposto, i seguenti elementi:
 - area o aree e/o attività in relazione alle quali sussiste un rischio di commissione dei reati-presupposto;
 - livello di rischio di verifica dei reati-presupposto, anche in considerazione della classificazione di questi reati come: (i) “reati peculiari”, vale a dire, reati suscettibili di venire tipicamente in considerazione, stante la natura dell'attività prestata; (ii) “reati atipici”, vale a dire, reati che di norma, sempre in ragione della natura dell'attività prestata, non sono tipicamente suscettibili di venire in considerazione; e (iii) “reati comuni”, vale a dire, reati che possono venire in considerazione a prescindere dalla specifica attività prestata;
 - le misure, i presidi e i sistemi di controllo adottati per la prevenzione dei reati-presupposto.

ART. 31 - ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA SOCIETÀ

1. La Società è un'istituzione sanitaria, che eroga prestazioni di diagnosi e cura per il Servizio Sanitario Nazionale in regime di degenza ospedaliera e prestazioni, diagnostiche e terapeutiche, di tipo ambulatoriale. Essa è dotata di 74 posti letto accreditati suddivisi in tre unità operative: Chirurgia generale, Medicina generale e Recupero e Riabilitazione funzionale. Nell'unità operativa di Chirurgia generale sono presenti moduli di Ortopedia, Oculistica e Urologia.
2. La Casa di Cura è dotata, inoltre, di servizi di diagnostica per immagini e laboratorio di analisi; è inoltre operante un poliambulatorio con specialità mediche e chirurgiche, tra cui Cardiologia, Fisiopatologia respiratoria, Ortopedia, Chirurgia generale, Endoscopia, Urologia, Oculistica.
3. Sotto il profilo organizzativo, la Società è suddivisa nelle seguenti aree aziendali:
 - Amministrazione
 - Direzione Sanitaria;
 - Reparto di Chirurgia generale, a sua volta articolato nei moduli di Ortopedia, Oculistica e Chirurgia urologica;

- Reparto di Medicina generale;
- Reparto di Recupero e Riabilitazione Funzionale;
- Area Amministrativa, che comprende i seguenti uffici: gestione risorse umane, contabilità, accettazione e ricoveri, acquisti;
- Servizio di radiologia
- Servizio di anestesia;
- Servizio di laboratorio analisi;
- Area Poliambulatori.

Sono stati nominati un Responsabile RSPP e un Responsabile dei Sistemi Informativi.

SEZIONE II - REATI-PRESUPPOSTO, VALUTAZIONE DEI RISCHI E RISPETTIVE MISURE DI PREVENZIONE

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO

ART. 32 - REATI-PRESUPPOSTO DI CUI ALL'ART. 24 DEL DECRETO 231

1. I reati-presupposto di cui all'art. 24 del Decreto 231 sono quelli di seguito indicati:
 - malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
 - indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
 - truffa (art. 640, co. 2, n.1, c.p.);
 - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
 - frode informatica (art. 640-ter c.p.).
2. La descrizione dei reati elencati e l'indicazione delle sanzioni previste a carico della Società in caso di commissione di questi reati sono contenute nell'Allegato I al Modello.

ART. 33 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

1. I reati di cui all'art. 24 del Decreto 231 sono classificabili come **reati peculiari**.
2. I suddetti reati sono astrattamente suscettibili di verificarsi presso gli uffici incaricati di richiedere contributi e finanziamenti a soggetti pubblici (ad esempio, Unione Europea, Stato, Regioni, ASL), sia in relazione all'attività sanitaria tipica e principale (ad esempio budget; DRG) sia in relazione ad attività collaterali (ad esempio, ricerca e sviluppo; formazione del personale; consulenze specialistiche). A titolo esemplificativo, questi reati potrebbero tipicamente essere commessi attraverso una non corretta classificazione delle prestazioni sanitarie erogate a favore dei pazienti e rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale mediante indicazione, nelle cartelle cliniche, di un DRG (che costituisce l'elemento in relazione al quale le prestazioni erogate vengono pagate dal Servizio Sanitario Nazionale) non corrispondente alle prestazioni effettivamente erogate.
3. Le **aree/attività** rilevanti sono la Direzione Sanitaria, i Reparti, l'Ufficio Contabilità e l'Ufficio Acquisti.
4. Il **rischio** è **medio**.
5. Quali **misure di prevenzione**, in termini generali, è fatto obbligo di rispettare le esistenti "Linee guida sulla corretta gestione della cartella clinica". Inoltre, è vietato: a) erogare prestazioni non necessarie; b) fatturare prestazioni non effettivamente erogate; c) fatturare utilizzando un codice di DGR che prevede un livello di pagamento maggiore rispetto al codice di DRG corrispondente alla prestazione effettivamente erogata al paziente; d) duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; e) effettuare ricoveri oltre la data in cui il budget è esaurito, salvo quelli necessari per adempiere agli obblighi di continuità assistenziale. In ogni caso, qualsiasi eventuale fatturazione per prestazioni eccedenti i limiti di cui al budget assegnato, all'esito dei controlli di appropriatezza, sarà oggetto di emissione di nota di credito in favore della P.A. Questi divieti devono essere specificamente osservati da coloro che sono impiegati o operano presso l'Ufficio Accettazione e Ricoveri e presso l'Ufficio Contabilità.

Al peculiare fine di evitare che nelle cartelle cliniche siano riportati codici di DRG che prevedono un livello di pagamento non corrispondente alle prestazioni effettivamente erogate ai pazienti, viene rispettata la seguente procedura: il medico del Reparto di volta in volta rilevante individua il corretto codice di DRG in base alla classificazione nazionale tempo per tempo vigente, la correttezza del codice di DRG viene controllata dal Direttore dell'Unità Operativa di volta in volta interessato nel momento in cui firma la cartella clinica, la correttezza del codice di DRG viene poi ulteriormente verificata dal Direttore Sanitario, che controfirma la cartella clinica, dopo la consegna della stessa cartella alla Direzione Sanitaria e prima che venga richiesto alla PA il pagamento della prestazione erogata.

In ogni caso, è fatto obbligo di coinvolgere il prima possibile il Direttore Sanitario nei casi in cui vi sia un dubbio da parte del medico del Reparto e/o del Direttore dell'Unità Operativa circa la classificazione di determinate prestazioni. Nel caso di persistente dubbio in merito all'esatta classificazione delle prestazioni effettuate, non risolvibile in base ad una ragionevole interpretazione della normativa vigente, il Direttore Sanitario richiede un parere alla Regione o alla ASL. Decorsi 30 gg. dalla richiesta di parere senza che sia stata fornita risposta dagli enti pubblici coinvolti, il Direttore Sanitario provvede alla classificazione della prestazione effettuata in base a principi di buona fede e di ragionevole interpretazione della legge.

L'Ufficio Contabilità, che riceve la cartella clinica, deve quindi effettuare tutti i passaggi amministrativi – tra cui, fotocopia del frontespizio della cartella, inserimento della fotocopia in un raccoglitore cartaceo, invio alla ASL di tutte le fotocopie delle fatture mensili - preordinati al suo pagamento da parte della PA, senza in alcun modo modificare o integrare il documento. Il responsabile dell'Area Amministrativa controlla a campione periodicamente il pieno rispetto della procedura descritta.

6. Coloro che sono incaricati di predisporre e inviare documenti e informazioni funzionali alla formulazione di richieste di finanziamenti o contributi a soggetti pubblici e che, nell'espletamento di questi compiti, hanno accesso alla rete informatica aziendale, nonché coloro che hanno accesso a reti informatiche di soggetti pubblici (ad esempio, per il caricamento di documenti su piattaforme informatiche messe a disposizione dalla Regione in relazione alla procedura di accreditamento) devono accedervi in conformità delle procedure *ad hoc* elaborate. Queste procedure prevedono l'uso di una doppia chiave asimmetrica, composta da una parte pubblica (c.d. user ID) e da una parte privata (c.d. *password*). Le persone interessate si impegnano a non comunicare a terzi la propria *password* e a farne un uso strettamente personale, essendo vietato che una medesima *password* venga utilizzata da più di una persona e, più in generale, a osservare la normativa in tema di protezione dei dati personali, al fine di verificare il rispetto di questi obblighi.
7. È inoltre obbligatorio rispettare il seguente protocollo, che costituisce parte integrante del presente Modello, che disciplina il processo di formazione delle decisioni e le responsabilità relative alle fasi di: (i) preparazione dei documenti e dei dati da presentare per la richiesta di finanziamenti; (ii) materiale presentazione dei documenti e dei dati per la richiesta di finanziamenti, quando necessario mediante accesso ad apposita piattaforma informatica; (iii) monitoraggio della richiesta fino all'effettiva erogazione del finanziamento; (iv) corretta imputazione e utilizzo dei finanziamenti; (v) adeguata e tempestiva rendicontazione all'ente finanziatore e all'Amministratore della Società. Tutti i soggetti dotati di poteri rilevanti con riguardo a una o più delle predette fasi sono tenuti a osservare le prescrizioni del protocollo.
8. È fatto obbligo a tutti coloro che, a qualunque titolo, svolgono la loro attività presso la Società e sono concretamente coinvolti nelle richieste di finanziamenti, di impegnarsi, nei limiti delle rispettive competenze, a operare affinché sia rispettato quanto previsto dalla normativa vigente in materia di finanziamento delle istituzioni sanitarie. A tal fine, questi

soggetti sono tenuti anche a partecipare a ogni attività formativa in materia di gestione dei finanziamenti pubblici organizzata da, o per, la Società.

CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE

ART. 34 - REATI-PRESUPPOSTO DI CUI ALL'ART. 25 DEL DECRETO 231

1. I reati-presupposto di cui all'art. 25 del Decreto 231 sono quelli di seguito indicati:
 - Concussione (art. 317 c.p.);
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.), ivi incluse le pene per il corruttore (art. 321 c.p.) e le circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.)
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.)
 - Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).
2. La descrizione dei reati elencati e l'indicazione delle sanzioni previste a carico della Società in caso di commissione di questi reati sono contenute nell'Allegato I al Modello.

ART. 35 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

1. I reati di cui all'art. 25 del Decreto 231 sono classificabili come **reati peculiari**.
2. I suddetti reati sono astrattamente suscettibili di verificarsi in relazione alle attività svolte da soggetti apicali e loro delegati nonché da soggetti loro sottoposti, i quali potrebbero commettere atti di corruzione nell'interesse della Società, promettendo o offrendo denaro o altra utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, che siano dotati del potere di assumere decisioni o di svolgere attività rilevanti per la Società. Vengono in considerazione al riguardo, a titolo esemplificativo, le seguenti attività: autorizzazioni e accreditamento, accordi contrattuali, concessione di finanziamenti, verifiche, controlli e ispezioni.
3. Le **aree/attività** rilevanti sono quelle presso le quali operano coloro che hanno la materiale possibilità di avere un contatto diretto con soggetti pubblici, vale a dire l'Amministratore, il Direttore Sanitario, l'Ufficio Contabilità, l'Ufficio Risorse Umane e l'Ufficio Acquisti nonché eventuali consulenti esterni incaricati di rappresentare la Società presso enti pubblici ovvero presso l'associazione di categoria e che, tramite quest'ultima, possono avere contatti diretti con soggetti pubblici.
4. Il **rischio è medio-basso**.
5. In termini generali, è fatto obbligo a tutti i soggetti che operano presso la Società o per conto di essa di conformare la propria condotta a principi di probità, correttezza e trasparenza nonché di osservare le leggi, i regolamenti e ogni altra normativa in ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione tra cui, specificamente, la l. 6 novembre 2012, n. 190.

6. Quali specifiche **misure di prevenzione** è inoltre previsto che l'Amministratore, cui competono anche funzioni correlate alla movimentazione dei conti della Società, adempia ogni obbligo di legge in tema di tracciabilità dei flussi finanziari aziendali, in quanto unico soggetto autorizzato all'accesso alle risorse finanziarie e ai conti correnti (e/o a eventuali conti titoli) intestati alla Società, avendo delega esclusiva a operare su questi conti, fatta salva la facoltà di sub-delega a soggetto sempre specificatamente individuato di volta in volta.
7. Nello specifico, i soggetti sopra indicati devono altresì rispettare le norme di seguito formulate:
- l'Amministratore o la persona (o le persone) formalmente da questi delegata (delegata) sono gli unici soggetti deputati a curare i rapporti con i funzionari dell'assessorato regionale alla sanità e con quelli della ASL, con le autorità e i funzionari comunali, provinciali e delle altre istituzioni pubbliche nazionali o comunitarie, ovvero con enti privati con i quali la Società venga in rapporto;
 - in deroga a quanto previsto al punto che precede, il Direttore Sanitario è l'unico soggetto deputato a curare i rapporti con soggetti pubblici nelle materie riservate dalla legge alla sua esclusiva competenza;
 - il Direttore Sanitario e gli eventuali soggetti formalmente delegati dall'Amministratore devono informare quest'ultimo o altra persona da questi formalmente delegata, in modo tempestivo e puntuale, circa l'andamento e l'esito di ogni pratica in essere con i soggetti pubblici da essi rispettivamente curata;
 - eventuali soggetti esterni formalmente incaricati dall'Amministratore a curare rapporti con enti pubblici devono, previa accettazione del Modello e di ogni norma o protocollo in esso contenuti o richiamati, riferire all'Amministratore, in modo tempestivo e puntuale, circa l'andamento e l'esito di ogni pratica in essere con i soggetti pubblici da questi curata.
8. È vietato promettere, offrire o consegnare denaro, doni o altre utilità, anche per interposta persona, a dipendenti della pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, di ogni qualifica o livello, al loro coniuge e ai di lui parenti, ovvero ai loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, zii, nipoti, salvo che il fatto accada in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni o, comunque, questi siano di tenue valore, in linea con quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
9. È vietato:
- a tutti coloro che svolgono la propria attività presso, o per, la Società ricevere danaro, doni o qualsiasi utilità, o accettarne la promessa, da chiunque sia, o intenda entrare, in rapporto con la stessa Società e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa di legge;
 - a chi agisce per conto della Società, nei rapporti con funzionari dell'assessorato regionale alla sanità, della ASL ovvero di qualsiasi altra pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, di determinarne le decisioni con violenza, minaccia o inganno;
 - assumere alle dipendenze della Società ex impiegati della pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, nei due anni successivi al compimento di un atto, di competenza di uno dei predetti soggetti ed espressione del suo potere discrezionale, da cui sia derivato un vantaggio per l'Istituzione sanitaria. Lo stesso divieto è previsto per i casi di omissione o ritardo di un atto svantaggioso per la Società;

- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori eventualmente indicati da pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio in cambio di vantaggi per la Società;
- promettere o fornire a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o a loro parenti ed affini servizi di utilità personale.

FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO, DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

ART. 36 - REATI-PRESUPPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 25-BIS E 25-BIS.1 DEL DECRETO 231

1. I reati-presupposto previsti dagli artt. 25-bis e 25-bis.1 del Decreto 231 sono quelli di seguito indicati:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

2. La descrizione dei reati elencati e l'indicazione delle sanzioni previste a carico della Società in caso di commissione di questi reati sono contenute nell'Allegato I al Modello.

ART. 37 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

1. I reati di cui all'art. 25-bis e 25-bis.1 del Decreto 231 sono classificabili come **reati comuni**.
2. I suddetti reati sono difficilmente suscettibili di verificarsi presso, nell'interesse o a vantaggio, della Società, attesa l'attività sanitaria da questa esercitata. In via astratta, le **aree/attività** a rischio sono l'Ufficio Accettazione e Ricoveri, l'Ufficio Contabilità e l'Ufficio Acquisti in relazione ai pagamenti effettuati e agli incassi ricevuti da questi uffici.
3. Il **rischio** è **basso**.
4. In termini generali, l'Amministratore deve osservare ogni più ampia diligenza nell'adozione delle decisioni e nell'affidamento di deleghe a soggetti che possano, in forza dei poteri loro conferiti, correre il rischio di commissione di alcuno dei suddetti reati e di controllarne l'operato mediante l'attenta analisi delle relazioni predisposte da questi soggetti, a rendiconto delle attività loro affidate in delega.
5. Quali specifiche **misure di prevenzione**, la procedura adottata e applicata presso la Società per l'effettuazione dei pagamenti è quella di seguito descritta:
 - a. le operazioni di pagamento vengono effettuate dall'Ufficio Contabilità, che riceve le fatture da pagare o i preavvisi di pagamento da parte dell'Ufficio Acquisti;
 - b. l'Ufficio Contabilità confronta la somma indicata nella fattura o nel preavviso di pagamento con la documentazione che ne legittima la corresponsione (ad esempio, contratto di fornitura), per verificarne la congruità;
 - c. una volta compiuta la suddetta verifica, l'Ufficio Contabilità sottopone i pagamenti all'attenzione dell'Amministratore, che conferisce l'autorizzazione al pagamento;
 - d. una volta ottenuta l'autorizzazione, l'Ufficio Contabilità predispone la lista dei pagamenti da effettuare, tenendo conto del relativo ordine di priorità;
 - e. il pagamento viene effettuato prevalentemente mediante bonifico bancario, utilizzando i codici del dispositivo (chiavetta) per l'operatività on-line, che sono affidati al, e custoditi dall'Amministratore;
 - f. eventuali pagamenti allo sportello devono sempre essere effettuati direttamente dall'Amministratore o da altro dipendente, sulla base di formale delega dell'Amministratore.
6. La procedura adottata e applicata presso la Società per gli incassi è quella di seguito descritta: le entrate avvengono mediante bonifici bancari o con strumenti tracciabili bancari (assegni) visionati e controllati dall'Amministratore. I pagamenti ricevuti direttamente dall'Ufficio Accettazione e Ricoveri sono eseguiti mediante pos (bancomat o carta di credito) o in contanti. In quest'ultimo caso, gli addetti all'Ufficio Accettazione e Ricoveri effettuano controlli con appositi lettori di banconote e monete.

REATI SOCIETARI

ART. 38 - REATI-PRESUPPOSTO DI CUI ALL'ART. 25-TER DEL DECRETO 231

1. I reati-presupposto previsti dall'art. 25-ter del Decreto 231 sono quelli di seguito indicati:
 - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
 - Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
 - Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621 ter c.c.);
 - Falso in prospetto (art. 173-bis d.lgs. 58/1998);

- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.);
 - Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
 - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
 - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
 - Illecita influenza sulla assemblea (art. 2636 c.c.);
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).
2. La descrizione dei reati elencati e l'indicazione delle sanzioni previste a carico della Società in caso di commissione di questi reati sono contenute nell'Allegato I al Modello.

ART. 39 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

1. I reati di cui all'art. 25-ter del Decreto 231 sono classificabili come **reati tipici**.
2. Le **aree/attività** rilevanti sono l'Amministratore, il Sindaco e l'Ufficio Contabilità.
3. Il **rischio** è **medio**.
4. A fini di prevenzione, in genere, è fatto obbligo ai soggetti sopra individuati e a coloro che siano comunque coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti similari di osservare rigorosamente i principi etici volti ad assicurare massima collaborazione; completezza e chiarezza delle informazioni fornite; accuratezza dei dati e delle elaborazioni; tempestiva segnalazione di eventuali conflitti di interesse. Il rispetto dei principi etici è altresì specificamente funzionale a evitare che sia integrato il reato di corruzione tra privati o di istigazione alla corruzione tra privati.
5. Quali **specifiche misure di prevenzione**, posto che il bilancio della Società è assoggettato a revisione e certificazione, prima che l'Amministratore approvi il bilancio viene a questi consegnata una bozza del bilancio stesso e viene effettuata una riunione tra Amministratore, Sindaco e Revisore avente ad oggetto tale documento, del quale viene redatto verbale.
6. Sono previste: (i) attività di formazione di base verso tutti coloro che intervengano nella formazione di documenti funzionali alla redazione del bilancio affinché conoscano almeno le principali nozioni sul bilancio (norme di legge, sanzioni, principi contabili) nonché i dati e le notizie che devono essere forniti all'Area Amministrativa; (ii) programmi di informazione/formazione periodica dell'Amministratore, del management e dei dipendenti sulla normativa in tema di *corporate governance* e sui reati/illeciti amministrativi in materia societaria; (iii) obblighi di identificazione delle principali fattispecie di interessi dell'Amministratore e le procedure autorizzative per operazioni esposte a situazioni di conflitto di interesse; (iv) la disciplina delle operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione.
7. Al precipuo fine di evitare la commissione dei reati societari non strettamente correlati alla predisposizione e alla formazione del bilancio, sono effettuate, periodicamente, riunioni del Sindaco, anche in veste di OdV, finalizzate a verificare l'osservanza della normativa in tema di società, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli amministratori, del management e dei dipendenti.

8. È previsto che, in relazione alla negoziazione e stipulazione di contratti attivi (vale a dire, di contratti che generino un ricavo per la Società): è obbligatorio seguire l'*iter* di definizione e attuazione delle politiche commerciali preventivamente individuato dall'Amministratore, in base al quale i parametri utilizzati per la determinazione del prezzo sono quelli usualmente praticati nel mercato, tenuto conto dell'oggetto del contratto; ogni contratto include previsioni standardizzate in relazione alla sua natura e tipologia, ivi incluse previsioni finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche nella gestione delle attività da parte del terzo, e meccanismi rimediali (principalmente, di assegnazione di termini per l'adeguamento; risoluzione del contratto o recesso) in caso di eventuali scostamenti.
9. È fatto obbligo ai soggetti che a qualunque titolo intervengano nella gestione di rapporti con professionisti e soggetti appartenenti a società terze che svolgano attività professionali e/o di impresa dal cui svolgimento o mancato svolgimento possa derivare un vantaggio per la Società o per le quali la stessa possa avere un interesse, di segnalare tempestivamente all'Amministratore Unico e all'OdV ogni richiesta di denaro o regalia non giustificata dai normali rapporti con questi soggetti nonché di conferire incarichi o consulenze a soggetti terzi, nel rispetto dei criteri di legalità, trasparenza, condivisione funzionale, inerenza e giustificabilità. Restano ferme le procedure per il controllo dei flussi finanziari e la tracciabilità dei pagamenti.
10. Qualunque operazione deve essere comunque preceduta da un'attenta verifica in ordine alla consistenza dello stato patrimoniale della Società e, in caso di operazioni di maggiore rilevanza (vale a dire, che comportino per la Società un esborso pari o superiore a 1 milione di euro), dal previo parere del Sindaco.
11. Sono osservati appositi protocolli riguardanti la gestione dei rapporti con soci, sindaco, revisore, convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee; gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve, delle operazioni sulle partecipazioni e sul capitale; gestione delle operazioni straordinarie e di quelle di acquisto/vendita di strumenti finanziari; gestione delle comunicazioni nei confronti di enti pubblici.

REATI TRIBUTARI

Art. 40 – REATI-PRESUPPOSTO DI CUI ALL'ART. 25-QUINQUESDECIES DEL DECRETO 231

1. I delitti di cui all'art. 25-*quinqüesdecies* sono quelli di seguito indicati:
 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 c. 1 e 2bis d. lgs 10 marzo 2000 n. 74);
 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d. lgs 10 marzo 2000 n. 74);
 - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 c. 1 e 2 bis d. lgs 10 marzo 2000 n. 74);
 - occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d. lgs 10 marzo 2000 n. 74);
 - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d. lgs 10 marzo 2000 n. 74);
2. La descrizione di questi reati e l'indicazione delle sanzioni previste a carico della Società in caso di sua commissione sono contenute nell'Allegato I al Modello.

Art. 41 – VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

1. I reati di cui all'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto 231 sono classificabili come **reati comuni**.

2. Le **aree/attività** potenzialmente a rischio sono: attività di approvvigionamento di beni e servizi: aree/uffici abilitati ad acquistare beni e servizi da cui potrebbero trarre origine fatture false attive e passive; complesso di attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi; redazione del bilancio e dei documenti fiscali; (Ufficio acquisti, Ufficio contabilità).

3. Il rischio è medio.

4. Le specifiche **misure di prevenzione** consistono nella creazione di un presidio del rischio fiscale. Nello specifico:

- Formazione del personale apicale con riferimento all'analisi dei rischi correlati ai reati tributari;
- Adozione di un sistema amministrativo-contabile adeguato che preveda l'implementazione di un sistema di corretta tenuta della documentazione contabile affiancato da un sistema gestionale altrettanto efficace;
- Separazione delle fasi di approvvigionamento, affido delle stesse a responsabili differenti e relativi meccanismi di monitoraggio costante di professionalità e correttezza degli incaricati;
- Gestione del rapporto con clienti e fornitori con particolare riferimento al processo di selezione ed identificazione dei partner commerciali con verifiche periodiche a campione sulla reale consistenza ed affidabilità degli stessi (ad es. mirate visure camerali);
- riscontro periodico a campione svolto da funzioni di controllo interne su servizi acquistati così come previsti da fatture o altri documenti contabili;
- monitoraggio dei prezzi di vendita e di acquisto.

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

ART. 42 - REATI-PRESUPPOSTO DI CUI ALL'ART. 25-QUATER DEL DECRETO 231

1. I delitti di cui all'art. 25-*quater* del Decreto 231 sono quelli di seguito indicati:
 - Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
 - Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di everzione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
 - Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
 - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
 - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
 - Attentato per finalità terroristiche o di everzione (art. 280 c.p.);
 - Atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di everzione (art. 289-*bis* c.p.);
 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art 302 c.p.)
 - Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
 - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
 - Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
 - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
 - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1 l. 342/1976)
 - Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2 l. 342/1976)
 - Sanzioni (art. 3 l. 422/1989)
 - Pentimento operoso (art. 5 d.lgs 625/1979)
 - Convenzione di New York 9 dicembre 1999 (art. 2)

2. La descrizione dei reati elencati e l'indicazione delle sanzioni previste a carico della Società in caso di commissione di questi reati sono contenute nell'Allegato I al Modello.

ART. 43 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

1. I reati di cui all'art. 25-*quater* del Decreto 231 sono classificabili come **reati atipici**.
2. Il **rischio** è **estremamente basso**, ancorché sussista la possibilità che la Società sia sfruttata per finalità di copertura utile alla realizzazione degli scopi illeciti.
3. Le **aree/attività** rilevanti sono l'Ufficio Risorse Umane e l'Ufficio Accettazione e Ricoveri.
4. Quali specifiche **misure di prevenzione**, è previsto che l'Ufficio Accettazione e Ricoveri effettui una scrupolosa verifica dei documenti di identità dei pazienti; l'Ufficio Risorse

Umane provvede all'invio giornaliero, alla questura, dell'elenco dei pazienti alloggiati presso la Casa di Cura.

5. L'Ufficio Risorse Umane pone particolare attenzione al rispetto di tutte le procedure connesse alle assunzioni dei dipendenti e al possesso in capo a costoro dei requisiti richiesti dalla normativa e dal CCNL vigenti per i dipendenti delle istituzioni sanitarie private.
6. L'Amministrazione verifica a campione le attività di identificazione e controllo svolte dall'Ufficio Risorse Umane e dall'Ufficio Accettazione e Ricoveri.
7. È fatto obbligo a tutti coloro che operano presso la Società di rispettare le disposizioni in tema di correttezza e legalità dei comportamenti previste dal Codice Etico.

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

ART. 44 - REATI-PRESUPPOSTO DI CUI ALL'ART. 25-QUINQUIES DEL DECRETO 231

1. I delitti di cui all'art. 25-*quinquies* del Decreto 231 sono quelli di seguito indicati:
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (legge n. 199/2016);
 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
 - Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
 - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
 - Pornografia virtuale (art. 600 quater-1 c.p.)
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
 - Adescamento di minorenni (art. 609 undicies c.p.).
2. La descrizione dei reati elencati e l'indicazione delle sanzioni previste a carico della Società in caso di commissione di questi reati sono contenute nell'Allegato I al Modello.

ART. 45 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

1. I reati di cui all'art. 25-*quinquies* del Decreto 231 sono classificabili come **reati atipici**.
2. Il **rischio** è **basso**.
3. Non vi sono **aree/attività** con riferimento alle quali sia stato necessario adottare specifiche **misure di prevenzione**. Tuttavia, è fatto obbligo a tutti coloro che operano per la Società di rispettare le disposizioni del Codice Etico che impongono uno specifico divieto in tema di pornografia minorile nonché l'impegno a rispettare, e a far rispettare ai propri fornitori, la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile e al tema della salute e della sicurezza.
4. Con riferimento agli strumenti informatici a disposizione di dipendenti e collaboratori, saranno installati blocchi non violabili dai singoli utenti, che impediscono l'accesso e/o la ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile. Il Codice Etico contiene altresì richiami netti e inequivocabili a un corretto utilizzo degli strumenti informatici a disposizione dei dipendenti.

5. La Società non organizza direttamente, né consente a propri dipendenti e collaboratori, la partecipazione a, viaggi o periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale".
6. Particolare attenzione viene dedicata al rispetto di tutte le procedure connesse alla selezione e assunzione dei dipendenti, nonché al possesso in capo a costoro dei requisiti richiesti dalla normativa e dal CCNL vigenti.
7. Nell'ambito dei contratti stipulati con terzi fornitori sono inserite specifiche clausole che prevedono l'impegno di questi ultimi di rispettare gli obblighi di legge in tema di: tutela del lavoro minorile e delle donne, rispetto dei divieti in materia di intermediazione sul lavoro e sfruttamento illecito; condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; diritti sindacali o di associazione e rappresentanza nonché di fornire alla Società ogni documentazione utile a comprovare l'effettivo rispetto di questi obblighi; nei medesimi contratti è altresì previsto, in caso di eventuali violazioni, la risoluzione espressa del contratto stipulato.

ABUSI DI MERCATO

ART. 46 - REATI-PRESUPPOSTO DI CUI ALL'ART. 25-SEXIES DEL DECRETO 231

1. I delitti previsti dall'art. 25-*sexies* del Decreto 231 sono quelli di seguito indicati:
 - Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)
 - Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF)
 - Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)
 - Manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF).
2. La descrizione dei reati elencati e l'indicazione delle sanzioni previste a carico della Società in caso di commissione di questi reati sono contenute nell'Allegato I al Modello.

ART. 47 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

1. I reati di cui all'art. 25-*sexies* del Decreto 231 sono classificabili come **reati atipici**.
2. Il **rischio** è **molto basso**.
3. Non vi sono **aree/attività** con riferimento alle quali sia stato necessario adottare, presso la Società, specifiche **misure di prevenzione**. Tuttavia, è fatto obbligo a tutti coloro che operano presso la Società di rispettare le disposizioni del Codice Etico che impongono uno specifico divieto di commissione dei reati in questione.

PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

ART. 48 - REATI-PRESUPPOSTO DI CUI ALL'ART. 25-QUATER.1 DEL DECRETO 231

1. Il reato di cui all'art. 25-*quater*.1 del Decreto 231 è quello di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).
2. La descrizione di questo reato e l'indicazione delle sanzioni previste a carico della Società in caso di sua commissione sono contenute nell'Allegato I al Modello.

ART. 49 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

1. Il reato di cui all'art. 25-*quater*.1 del Decreto 231 è classificabile come **reato atipico**.
2. Il **rischio** è **basso**.

3. Le **aree/attività** con riferimento alle quali può venire astrattamente in considerazione un rischio di commissione di questo reato sono quella sanitaria strettamente intesa, svolta da medici e paramedici.
4. Quale specifica **misura di prevenzione**, è previsto che il Direttore Sanitario è tenuto a illustrare al personale medico e parasanitario le caratteristiche tecniche della pratica di mutilazione degli organi genitali femminili, allo scopo di assicurare la più ampia possibilità che vengano a lui segnalate eventuali violazioni al divieto di queste pratiche. Inoltre, il personale adibito all'accettazione dei pazienti deve segnalare al Direttore Sanitario l'effettuazione di qualunque prestazione chirurgica, anche ambulatoriale, su donne o bambine di etnie a rischio. In questo caso, il Direttore Sanitario, con la collaborazione del Direttore dell'Unità Operativa di Chirurgia è tenuto a controllare la diagnosi di entrata della paziente e la coerenza della terapia praticata, al fine di poter dimostrare che la pratica di mutilazione vietata non sussiste o, comunque, non è avvenuta presso la Casa di Cura.
5. È vietato adibire la Casa di Cura allo svolgimento di qualunque attività che si traduca in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. Di questo divieto è data massima pubblicità nella struttura e specifica menzione nel Codice Etico.

OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

ART. 50 - REATI-PRESUPPOSTO DI CUI ALL'ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO 231

1. I delitti di cui all'art. 25-septies del Decreto 231 sono quelli di seguito indicati:
 - Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.);commessi con violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
2. La descrizione dei reati elencati e l'indicazione delle sanzioni previste a carico della Società in caso di commissione di questi reati sono contenute nell'Allegato I al Modello.

ART. 51 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

1. I reati di cui all'art. 25-septies del Decreto 231 sono classificabili come **reati comuni**.
2. Le **aree/attività** in relazione alle quali può sussistere un rischio di verifica dei suddetti reati sono tutte le aree in cui sono presenti lavoratori della Società e tutte le attività da questi svolte. Conformemente a quanto previsto nel Documento di Valutazione dei Rischi Aziendali (DVR), adottato dalla Società ai sensi dell'artt. 28 e ss. del d.lgs. n. 81/2008, i rischi potenzialmente rilevanti possono essere raggruppati nelle seguenti quattro macro-categorie:
 - Rischi legati ad ambienti e luoghi di lavoro;
 - Rischi per la sicurezza;
 - Rischi per la salute;
 - Rischi di natura organizzativa.

Per ciascuna di queste macro-categorie, il DVR individua specifiche misure di prevenzione, che si intendono interamente richiamate nel presente Modello per evitare la commissione dei reati sopra indicati. L'effettiva e corretta applicazione di queste misure compete al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).

La società ha adottato e implementato anche specifiche procedure in base alle Linee Guida UNI-INAIL del 28/09/2001 per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL). Pertanto, ai sensi dell'art. 30 comma 5 del Decreto legislativo n.81/2008, il presente Modello si presume conforme ai requisiti di cui allo stesso art.30 del decreto citato per le parti corrispondenti.

3. Il **rischio** è **medio**.

4. In attuazione del d.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, l'RSPP si occupa, in particolare, di:

- assicurare l'efficace funzionamento del sistema prevenzionistico aziendale, anche avvalendosi delle competenze specialistiche presenti in azienda, quali il Direttore Sanitario e il Medico Competente nonché di consulenti esterni, quali esperti chimico-biologici, ingegneri per acustica, esperti per radiologia, società specializzate per la prevenzione del rischio incendi, esperti per il piano di emergenza;
- preparare e aggiornare l'analisi dei rischi e realizzare le misure correttive e preventive approvate;
- gestire le emergenze;
- informare e formare i lavoratori in materia di sicurezza;
- assicurare l'utilizzo in sicurezza di tutti gli impianti accessori alle attività di ricovero e ambulatoriali;
- assicurare l'utilizzo in sicurezza delle apparecchiature biomediche; attività svolta in condivisione con il primario di reparto;
- assicurare la sicurezza anti-incendio;
- verificare che i lavoratori rispettino gli obblighi ad essi imposti dall'art. 20 del d.lgs. n. 81/2008;
- attuare e assicurare il funzionamento del DVR. L'aggiornamento del DVR avviene ogni qualvolta intervengano modifiche organizzative rilevanti per la sicurezza e la salute dei lavoratori. L'approccio metodologico per la formazione del DVR è specificato all'interno del medesimo documento. Questa attività è svolta dall'RSPP con eventuali consulenti esterni; essa è altresì controllata dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e dal Medico Competente e approvata dal Datore di Lavoro.

3. Tutti i soggetti coinvolti nella prevenzione e protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori e, quindi, l'RSPP, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il Direttore Sanitario, il Medico Competente e il Datore di Lavoro devono relazionare all'OdV almeno una volta l'anno circa le attività svolte e, in ogni caso, comunicare all'OdV qualsiasi criticità da costoro rilevata nell'espletamento delle rispettive mansioni.

4. L'esercizio del controllo tecnico-operativo in materia di sicurezza rimane esclusivamente riservato all'RSPP, in quanto in possesso della competenza necessaria e della relativa responsabilità, mentre all'OdV compete il controllo sull'osservanza delle procedure e degli adempimenti indicati e richiamati nel Modello.

5. Il Datore di lavoro è tenuto a garantire periodicamente, e comunque sempre in occasione di modifiche normative, a tutti i soggetti destinatari di obblighi in materia di sicurezza, un'adeguata e specifica formazione, il cui espletamento deve essere documentato in forma scritta. La documentazione rilevante deve essere annualmente trasmessa all'OdV.

6. La Casa di Cura Villa Esther ha posto in essere tutte **le misure necessarie per contrastare la diffusione del virus Covid-19**. Infatti:
- a. in data 20 marzo 2020 è stato istituito il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione come indicato dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020. Il comitato si riunisce a seconda delle necessità e vengono elaborati dei verbali.
 - b. I dipendenti, su indicazione del medico competente, sono sottoposti al test sierologico rapido (come da verbale n. 2 del comitato del 17 aprile 2020).
 - c. È presente una "Procedura Operativa per la gestione del caso sospetto" aggiornata il 29 maggio 2020. Tale procedura è redatta dal Direttore Sanitario con il supporto del Risk Manager.
 - d. Sono diffuse le regole comportamentali dettate dall'ISS.
 - e. Sono utilizzati DPI appropriati come indicati da tabella del Dvr-Rischio Covid.
 - f. Sono presenti postazioni per la sanificazione delle mani con gel sanificante in punti strategici.
 - g. Chiunque entri in struttura è sottoposto a triage (viene rilevata la temperatura corporea e link epidemiologico). L'utente che non soddisfa tali requisiti non accede in struttura ed è invitato a contattare il proprio medico.
 - h. Sono state adottate le misure previste dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020.
 - i. Tutto il personale dipendente ed i collaboratori della casa di cura svolgono formazione continua anche in modalità FAD. La formazione è verbalizzata su modulistica dedicata.
 - j. A seguito dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 30 del 15-05-2020 - ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19. Regione Molise - Indicazioni Regionali per la riattivazione dell'assistenza sanitaria per la "fase 2".
 - k. Il datore di lavoro ha redatto, come richiesto dall'ordinanza, un Piano Aziendale in cui sono illustrate le misure adottate dalla struttura per contrastare la diffusione Covid-19.

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

ART. 52 - REATI-PRESUPPOSTO DI CUI ALL'ART. 25-OCTIES DEL DECRETO 231

1. I reati-presupposto di cui all'art. 25-octies del Decreto 231 sono quelli di seguito indicati:
 - Ricettazione (art. 648 c.p.);
 - Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).
2. La descrizione dei reati elencati e l'indicazione delle sanzioni previste a carico della Società in caso di commissione di questi reati sono contenute nell'Allegato I al Modello.

ART. 53 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

1. I reati di cui all'art. 25-septies del Decreto 231 sono classificabili come **reati comuni**.
 2. Il **rischio**, stante le procedure previste e la classificazione di cui sopra, è **medio-basso**.
 3. Le **aree/attività** presidiate sono quelle a diretto contatto con terzi, clienti, fornitori e consulenti e, in particolare, l'Amministrazione, l'Ufficio Contabilità, l'Ufficio Acquisti e l'Ufficio Accettazione e Ricoveri.
 4. Le **specifiche misure di prevenzione** adottate consistono nel divieto – soprattutto riferito a tutti coloro che operino nelle aree a rischio sopra identificate – di acquistare, ricevere, sostituire o trasferire beni o denaro per occultare o dissimulare la loro origine illecita quando si abbia motivo di ritenere che provengano da attività delittuose. Nello specifico, questi soggetti sono tenuti a seguire la specifica procedura qui indicata ai fini dell'identificazione dei terzi, clienti fornitori e consulenti, con cui essi entrino in contatto e a conservare copia dei documenti di identità in corso di validità e dell'ulteriore documentazione acquisiti ai fini dell'identificazione.
 5. In particolare, i suddetti soggetti devono provvedere a:
 - la preventiva acquisizione di informazioni circa l'attendibilità commerciale e professionale del fornitore sulla base di alcuni indicatori di anomalia previsti dall'art. 41, comma 2, del d.lgs. n. 231/2007 e individuati con successivi provvedimenti di attuazione (es. dati pregiudizievoli pubblici (protesti, procedure concorsuali) o acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate;
 - valutare se l'entità del prezzo è sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato;
 - sussiste il coinvolgimento di "persone politicamente esposte" (come definite all'art. 1 dell'Allegato tecnico del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231);
 - valutare l'entità del prezzo e le condizioni che il fornitore richiede per l'opera, il servizio o i beni offerti in relazione alle condizioni di norma praticate nel mercato;
 - verificare la corrispondenza tra i destinatari dei pagamenti e i soggetti effettivamente coinvolti nella transazione commerciale, nel rispetto del principio generale secondo cui la Società non accetta pagamenti da parte di soggetti diversi dai soggetti obbligati, preventivamente identificati come tali (di norma, all'atto della conclusione dell'accordo).
- Le medesime procedure sono applicate anche in caso di attività di investimento e sponsorizzazioni.
6. L'Amministratore riveste il ruolo di responsabile dell'esecuzione dei contratti e, in quanto tale, è comunque responsabile della corretta esecuzione di tutte le seguenti attività elencate nel comma che precede.
 7. Il personale addetto all'Ufficio Contabilità nonché chiunque altro sia delegato a effettuare pagamenti o incassi devono rispettare gli obblighi di cui agli artt. 49 e 50 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
 8. Tutti i soggetti appartenenti alle aree qui indicate sono inoltre tenuti obbligatoriamente a partecipare ai corsi di formazione organizzati presso la Società ai fini dell'illustrazione della normativa applicabile nonché, in concreto, delle operazioni suscettibili di essere considerate a rischio di riciclaggio.

REATI AMBIENTALI

ART. 54 - REATI-PRESUPPOSTO DI CUI ALL'ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO 231

1. I reati-presupposto di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto 231 sono quelli di seguito indicati:
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
 - Scarico di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. n. 152/2006);
 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d.lgs. n. 152/2006);
 - Combustione illecita di rifiuti (art. 256-*bis* d.lgs. n. 152/2006);
 - Bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. n. 152/2006);
 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art 258, comma 4, d.lgs. n. 152/2006);
 - Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, d.lgs. n. 152/2006);
 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. n. 152/2006);
 - Superamento dei valori limite della qualità dell'aria (art. 279, comma 5, d.lgs. n. 152/2006);
 - Art. 1, comma 1, l. n. 150/1992;
 - Art. 2, commi 1 e 2, l. n. 150/1992;
 - Art. 3-*bis*, comma 1, l. n. 150/1992;
 - Art. 6, comma 4, l. n. 150/1992;
 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3, comma 6, l. n. 549/1993);
 - Inquinamento doloso (art. 8 d.lgs. n. 202/2007);
 - Inquinamento colposo (art. 9 d.lgs. n. 202/2007);
 - Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
 - Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
 - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqüies* c.p.);
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
 - Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.).
2. La descrizione dei reati elencati e l'indicazione delle sanzioni previste a carico della Società in caso di commissione di questi reati sono contenute nell'Allegato I al Modello.

ART. 55 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

1. I reati ambientali di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto 231 sono classificabili come **reati comuni**.
2. È del tutto **escluso** il rischio di verifica dei reati ambientali che implicino lo svolgimento di attività su navi o aeromobili, di quelli consistenti nel traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, di quelli di uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, di distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, di quelli collegati all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionali delle specie animali e vegetali in via di estinzione, violazione delle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente e superamento dei valori-limite di emissione e qualità dell'aria.
3. Stanti le esclusioni sopra indicate, il **rischio** che residua è **medio-basso** ed è principalmente circoscritto ai reati connessi alla gestione dei rifiuti e alle acque reflue.

4. Le **aree/attività** potenzialmente a rischio sono tutte quelle che implicano la gestione di rifiuti e acque reflue.
5. Quali specifiche **misure di prevenzione**, al Direttore Sanitario compete la responsabilità della gestione dei rifiuti e del rispetto dell'ambiente. In particolare, il Direttore Sanitario deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge in materia di deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti sanitari sino al conferimento dei medesimi all'operatore autorizzato della ditta smaltitrice. Al Direttore Sanitario spetta altresì il controllo sulla corretta tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti. Nell'espletamento di queste funzioni, il Direttore Sanitario, che resta comunque di esse responsabile per legge, può avvalersi della collaborazione di uno o più dipendenti della Società, dopo che abbia a costoro conferito specifico incarico e abbia provveduto alla loro formazione.
6. Ogni operatore si attiene alle istruzioni impartite dal Direttore Sanitario in materia di raccolta dei rifiuti, nel rispetto delle specifiche norme procedurali indicate nel "Manuale pratico della gestione dei rifiuti" adottato dalla Società e della classificazione, ivi contenuta, dei rifiuti come pericolosi e non pericolosi, a rischio infettivo e non a rischio infettivo e delle rispettive regole di smaltimento.
7. Il "Manuale pratico della gestione dei rifiuti" adottato dalla Società è sottoposto a revisione periodica; eventuali aggiornamenti sono comunicati a tutti gli interessati da parte del Direttore Sanitario.
8. La gestione amministrativa dei rifiuti è posta sotto la responsabilità dell'Amministrazione, che provvede alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006.
9. L'Amministratore assicura che siano messe in atto tutte le attività necessarie alla gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente.

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

ART. 56 - REATI-PRESUPPOSTO DI CUI ALL'ART. 24-BIS DEL DECRETO 231

1. I reati-presupposto di cui all'art. 24-bis del Decreto 231 sono quelli di seguito indicati:
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
 - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
 - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
 - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
 - Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).
2. La descrizione dei reati elencati e l'indicazione delle sanzioni previste a carico della Società in caso di commissione di questi reati sono contenute nell'Allegato I al Modello.

ART. 57 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

1. I reati di cui all'art. 24-*bis* del Decreto 231 sono classificabili come **reati comuni**.
2. Le **aree/attività** potenzialmente a rischio sono la Direzione Sanitaria, in relazione all'attività di predisposizione e gestione delle cartelle cliniche, l'Ufficio Accettazione e Ricoveri, in relazione alla gestione dei dati dei pazienti, l'Ufficio Contabilità, in relazione alla gestione della contabilità e l'Ufficio delle Risorse Umane per quanto attiene rispettivamente ai dati dei fornitori e a quelli dei dipendenti.
3. Il **rischio** è **medio-basso**.
4. Le specifiche **misure di prevenzione** adottate includono, anzitutto, precise regole riguardanti le modalità di predisposizione e gestione delle cartelle cliniche. Le cartelle cliniche sono predisposte dai medici dei Reparti, sotto la responsabilità di ciascun Direttore di Unità Operativa e del Direttore Sanitario.
5. L'Amministratore deve nominare una apposita commissione sanitaria, presieduta dal Direttore Sanitario e composta da ciascun Direttore di Unità Operativa e da altri due medici alla quale è affidato il compito di verificare periodicamente, e almeno con cadenza trimestrale, un campione significativo di cartelle cliniche allo scopo di ricercare se sussistano eventuali incongruenze o errori. È compito di questa commissione redigere un verbale che certifichi quante e quali cartelle cliniche siano state da essa analizzate e le risultanze delle analisi compiute, al fine di adottare eventuali misure correttive o intensificare i controlli incrociati in fase di predisposizione delle cartelle cliniche.
6. Al fine di prevenire la possibilità che vengano rilasciate false certificazioni da parte dei medici, il personale dell'Ufficio Accettazione e Ricoveri controlla la corrispondenza del contenuto delle certificazioni rispetto ai dati contenuti nella cartella clinica. Analogo controllo viene svolto per evitare che il Direttore Sanitario rilasci copia legale di cartella clinica contenente divergenze, anche solo parziali, rispetto al contenuto originale della cartella stessa. Il personale dell'Ufficio Accettazione e Ricoveri ha inoltre il compito di verificare periodicamente, almeno su base trimestrale, la corrispondenza dei dati contenuti nelle copie legali delle cartelle cliniche rilasciate con gli originali. È inoltre attiva una procedura informatica, creata dal Responsabile dei Sistemi Informativi, funzionale a evitare che sia possibile modificare le informazioni e i dati presenti nel database aziendale, rilasciando certificati o estratti di documenti falsificati. Il Responsabile dei Sistemi Informativi è anche incaricato di verificare nel continuo il rispetto di questa procedura.
7. Il Responsabile dei Sistemi Informativi ha inoltre il compito di predisporre quanto necessario per la corretta e sicura gestione dei sistemi informatici in uso presso la Società. Questo Responsabile fornisce informazioni periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno con relazione scritta, all'Amministratore circa le attività compiute e le risultanze delle verifiche effettuate.
8. Nello specifico, il Responsabile dei Sistemi Informativi è incaricato di predisporre le misure e procedure di seguito indicate e di assicurarne il rispetto nel continuo: (i) misure di sicurezza per apparecchiature fuori sede; (ii) procedure per la gestione e manutenzione dei sistemi utilizzati presso la Società; (iii) procedure per i controlli sulla rete aziendale e sulle

informazioni che vi transitano, sull'instradamento (*routing*) della rete (funzionale ad assicurare che non vengano violate le politiche di sicurezza), sull'installazione di software sui sistemi operativi; (iv) procedure per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi informatici; (v) controlli di individuazione, prevenzione e ripristino funzionali a proteggere da software dannosi (virus), nonché procedure per la sensibilizzazione degli utenti sul tema; (vi) misure per un'adeguata protezione delle apparecchiature incustodite; (vii) misure per la protezione dei documenti elettronici (es. firma digitale); (viii) procedure per garantire che l'utilizzo di materiali eventualmente coperti da diritti di proprietà intellettuale sia conforme a disposizioni di legge e contrattuali. Queste procedure sono dettagliatamente descritte in apposito documento, disponibile presso la sede della Società e adeguatamente diffuso a tutti gli utenti.

9. I soggetti incaricati di trasmettere a terzi (ASL, Regione) dati e informazioni circa l'attività sanitaria svolta o i pazienti (come, ad esempio, le liste dei pazienti ricoverati e dimessi) assumono la diretta responsabilità in ordine alla veridicità dei dati e delle informazioni trasmessi.
10. La prevenzione dei reati informatici non specificamente connessi con la gestione delle cartelle cliniche è assicurata dal rispetto delle seguenti misure e procedure: (i) misure di protezione dei documenti elettronici (es. firma digitale); (ii) procedure di validazione delle credenziali dotate di un sufficiente livello di complessità, soggette a modifica periodica e che prevedono la rimozione dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro; (iii) aggiornamento regolare dei sistemi informatici in uso; (iv) procedure di autorizzazione per l'accesso ai sistemi informatici aziendali, che prevedono la concessione dei diritti di accesso ad un soggetto soltanto a seguito della verifica dell'esistenza di effettive esigenze derivanti dalle mansioni aziendali che competono al rispettivo ruolo; (v) procedure di controllo degli accessi e loro tracciabilità; (vi) inclusione negli accordi con terze parti e nei contratti di lavoro di clausole di non divulgazione delle informazioni; (vii) misure di protezione dell'accesso alle aree dove hanno sede informazioni e strumenti di gestione delle stesse.
11. Il funzionamento del sistema di gestione per la tutela della privacy è descritto nel Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), redatto in base alle disposizioni del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza del Codice in materia di protezione dei dati personali.

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

ART. 58 - REATI PRESUPPOSTO DI CUI ALL'ART. 25-DUODECIES DEL DECRETO 231

1. I reato-presupposto di cui all'art. 25-duodecies del Decreto 231 sono:
 - art. 22, comma 12-*bis*, del d.lgs. 286/1998.
 - Art. 12 c. 3, 3bis, 3 ter e 5 del d lgs 286/98
2. La descrizione di questo reato e l'indicazione delle sanzioni previste a carico della Società in caso di sua commissione sono contenute nell'Allegato I al Modello.

ART. 59 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

1. Il reato di cui all'art. 25-*duodecies* del Decreto 231 è classificabile come **reato comune**.
2. L'**area/attività** rilevanti sono l'Ufficio del Personale.

3. Il **rischio** è **basso**.
4. Le specifiche **misure di prevenzione** adottate consistono nell'obbligo dell'Amministratore nonché di tutti i soggetti che operano presso l'Ufficio del Personale e che sono incaricati di controllare la documentazione rilevante ai fini dell'assunzione di verificare – sia al momento dell'assunzione dei dipendenti sia durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo – che i lavoratori provenienti da paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e con i relativi rinnovi. In particolare, questa documentazione viene chiesta ai lavoratori provenienti da paesi terzi in aggiunta a quella di norma acquisita all'atto dell'assunzione e che comprende quanto segue: carta di identità, codice fiscale, titolo di studio o professionale in relazione alla qualifica, certificato di residenza e di nascita, certificato del casellario giudiziale, certificato carichi pendenti.
5. Inoltre, nelle ipotesi di inserimento nell'organico di un lavoratore straniero, anche a tempo determinato, i predetti soggetti sono altresì tenuti, per quanto di propria competenza, a dichiarare in forma scritta all'Amministratore l'avvenuto rispetto delle prescrizioni e dei divieti contenuti nel d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
6. Se la Società si avvale di agenzie fornitrici di lavoro interinale o stipula contratti di somministrazione, appalto, contratti d'opera, essa si fa rilasciare una garanzia con la quale la società interessata dichiara, sotto la propria responsabilità, che essa stessa si avvale esclusivamente di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno.
7. La Società acquisisce una garanzia analoga a quella prevista nel comma precedente viene acquisita quando instaura rapporti di collaborazione, anche occasionale, con soggetti terzi che, a loro volta, si avvalgano di lavoratori provenienti da paesi terzi: anche questi soggetti dichiarano, sotto la propria responsabilità, che si avvalgono esclusivamente di soggetti in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno.

TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE

ART. 60- REATI-PRESUPPOSTO DI CUI ALL'ART. 25-NOVIES DEL DECRETO 231

1. I reati-presupposto di cui all'art. 25-novies del Decreto 231 sono quelli di cui all'art. 171, comma 1, lett. a-bis e comma 3, all'art. 171-bis, all'art. 171-ter, all'art. 171-septies e all'art. 171-octies, della l. n. 633/1941.
2. La descrizione dei reati sopra richiamati e l'indicazione delle sanzioni previste a carico della Società in caso di commissione di questi reati sono contenute nell'Allegato I al Modello.

ART. 61 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

1. I reati di cui all'art. 25-novies del Decreto 231 sono classificabili come **reati comuni**.
2. Il **rischio** è **molto basso**.
3. L'unica **area** potenzialmente a rischio è l'Ufficio Contabilità.
4. Quali specifiche **misure di prevenzione**, il Responsabile dei Sistemi Informativi ha predisposto e cura l'applicazione di procedure finalizzate ad evitare fenomeni di: c.d. *file sharing* (vale a dire, condivisione o scambio di file in violazione della normativa del diritto d'autore e, comunque, al di fuori degli ordinari e leciti circuiti commerciali dei beni oggetto di proprietà intellettuale); *upload/download* (vale a dire, immissione o condivisione, senza averne diritto, di contenuti protetti da diritti d'autore in un sistema di reti telematiche); *undelicensing* (vale a dire, violazioni delle condizioni di licenza di un software); *hard disk*

loading (vale a dire, vendita e acquisto per l'azienda di computer sui quali sono installati software piratati); utilizzazione non autorizzata di banche dati; distribuzione e installazione di dispositivi di decodificazione per l'accesso a un servizio criptato, senza pagamento del canone.

5. Il Responsabile dei Sistemi Informativi ha inoltre predisposto e cura l'applicazione di una procedura aziendale che obbliga a un utilizzo corretto e lecito dei software e delle banche dati in uso e che impone specifici divieti aventi ad oggetto: (i) l'installazione di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano e tutelano la licenza d'uso; (ii) la diffusione anche attraverso la gestione del sito internet aziendale, di immagini, documenti o altro materiale tutelati dalla normativa in materia di diritto d'autore; (iii) l'utilizzazione di software e banche dati in assenza di valida licenza.
6. Il Responsabile dei Sistemi Informativi fornisce informazioni all'Amministratore periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno con relazione scritta, circa le attività compiute e le risultanze delle verifiche effettuate con riferimento alle procedure e misure a tutela del diritto di autore.

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

ART. 62 - REATI-PRESUPPOSTO DI CUI ALL'ART. 24-TER DEL DECRETO 231

1. I delitti previsti dall'art. 24-ter del Decreto 231 includono quelli di seguito indicati:
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
 - Art. 601 bis c.p. – Traffico di organi prelevati da persona vivente
 - Art. 74 del testo unico di cui al d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
 - Art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.
 - Reati transnazionali (art. 10 l. n. 146/2006).
2. La descrizione dei reati elencati e l'indicazione delle sanzioni previste a carico della Società in caso di commissione di questi reati sono contenute nell'Allegato I al Modello.

ART. 63 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

1. I reati di cui all'art. 24-ter del Decreto 231 sono classificabili come **reati comuni**.
2. Il **rischio** è **basso**, anche in considerazione dell'assoluta assenza di contatti con l'estero da parte della Società.
3. Le **aree/attività** potenzialmente a rischio sono quelle deputate alla selezione e assunzione del personale e alla selezione di fornitori di beni e servizi, quindi, l'Ufficio Risorse Umane, l'Ufficio Acquisti e, in genere, l'Amministrazione.
4. Quali specifiche **misure di prevenzione**, l'Amministratore e suoi delegati devono rispettare il principio di libera concorrenza e vietare di approfittare in qualunque forma di eventuali condizioni di assoggettamento ambientale che determinino situazioni di disparità nelle contrattazioni commerciali.
5. Inoltre, le persone che operano presso gli uffici deputati alla selezione dei partner commerciali in base alle quale questi soggetti devono: a) possedere una qualificazione etica (prevista dalla legge o da sistemi di autoregolamentazione), b) impegnarsi a produrre una

dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché l'assenza di provvedimenti a carico loro o dei loro soggetti apicali per reati della specie di quelli previsti dal Decreto 231, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 24-ter.

6. È obbligatorio che nei contratti con i fornitori siano previste: i) clausole risolutive espresse per il caso in cui l'impresa fornitrice, destinataria di una certificazione antimafia regolare, risulti destinataria di una sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva, nonché per l'ipotesi di mancato rispetto delle norme richiamate al comma precedente e dell'obbligo di denunciare i reati subito direttamente o dai propri familiari e/o collaboratori; ii) limitazione al tempo strettamente necessario del termine entro cui il fornitore destinatario di una sopraggiunta informazione antimafia interdittiva viene in concreto estromesso dal contratto.
7. Inoltre, per quanto concerne la gestione degli stupefacenti, è previsto che il registro di carico e scarico degli stessi è affidato al Direttore Sanitario, il quale può delegare tale gestione solo a una persona; il registro viene sottoposto a periodici controlli sulla sua regolare tenuta, anche ad opera dell'Amministratore. In ogni caso, nessuno può accedere al luogo in cui sono conservati gli stupefacenti senza espressa autorizzazione scritta del Direttore Sanitario.

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

ART. 64 - REATI-PRESUPPOSTO DI CUI ALL'ART. 25-DECIES DEL DECRETO 231

1. Il delitto di cui all'art. 25-*decies* è quello di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis*, c.p.).
2. La descrizione di questo reato e l'indicazione delle sanzioni previste a carico della Società in caso di sua commissione sono contenute nell'Allegato I al Modello.

ART. 65 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

1. Il reato di cui all'art. 25-*decies* del Decreto 231 è classificabile come **reato comune**.
2. Il **rischio** è **molto basso**.
3. Non sussistono specifiche **aree/attività** potenzialmente a rischio; piuttosto, tutti i soggetti che operano presso la Società e che abbiano rapporti con altri soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari e possano essere chiamati a rendere dichiarazioni in quel contesto sono potenzialmente a rischio.
4. Le specifiche **misure di prevenzione** consistono nell'obbligo di immediata comunicazione all'Amministratore di eventuali notizie o notifiche di indagini, nel rispetto dei principi etici di correttezza, volti a evitare il compimento del reato in questione.

RAZZISMO E XENOFOBIA

ART. 66 - REATI-PRESUPPOSTO DI CUI ALL'ART. 25-TERDECIES DEL DECRETO 231

1. Il delitto di cui all'art. 25-*terdecies* è quello di:
 - Art. 3, comma 3-bis, della legge 654/1975 – Convenzione interazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale

2. La descrizione di questo reato e l'indicazione delle sanzioni previste a carico della Società in caso di sua commissione sono contenute nell'Allegato I al Modello.

ART. 67 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

5. Il reato di cui all'art. 25-*terdecies* del Decreto 231 è classificabile come **reato comune**.
6. Il **rischio** è **molto basso**.
7. Non sussistono specifiche **aree/attività** potenzialmente a rischio.
8. Le specifiche **misure di prevenzione** consistono nel rispetto della legge 654/75 e del codice etico aziendale.

ALLEGATI

- Allegato I – Reati presupposto e sanzioni
- Allegato II – Codice Etico